



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Duca degli Abruzzi" Napoli



Nr. 50 100 14484 Rev.004



Trasporti e Logistica: Conduzione del mezzo navale, Conduzione di apparati ed impianti marittimi / elettronici di bordo - Costruzione del mezzo Aereo, Costruzione del mezzo navale, Logistica

sito web: WWW.ITNIPIADUCABRUZZI.EDU.IT

email scuola: NAIS00300L@istruzione.it

PEC: NAIS00300L@pec.istruzione.it

CIRCOLARE PERMANENTE N. 199 DEL 14/04/2023

I.I.S.S. ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0005886 del 05/09/2023
V (Uscita)

Al Personale Docente

E p.c. Al Personale ATA

Al D.S.G.A.

Al Sito Web

Agli Atti della Scuola

Oggetto: situazioni di Incompatibilità ex articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi". - Autorizzazione all'esercizio della libera professione ed alla prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Si comunica a quanti in indirizzo che, ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

- Esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
- Accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- Accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Si ricorda che, in caso di svolgimento di attività incompatibili con la funzione docente ovvero non autorizzate dalla D.S., il pubblico dipendente, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, può essere chiamato a risponderne dei danni causati all'amministrazione.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

Si rammenta a tutto il personale che è consentito l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego e l'esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).

Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare all'Anagrafe delle prestazioni Perla PA le autorizzazioni concesse per lavoro occasionale svolte con altre P.A.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono, pertanto, invitati:

1. a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. L.vo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993, art.

1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività che intendono svolgere;

2. a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.

Le informazioni rese dal dipendente nella richiesta di autorizzazione devono essere precise e specifiche in modo da mettere il destinatario di essa (il dirigente scolastico) nella condizione di salvaguardare la propria sfera di interessi e di dare la possibilità alla scuola di valutare i condizionamenti dispiegati dall'esercizio di altre attività su quella ordinaria del dipendente, sì da salvaguardare il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- nuovamente qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

Si specifica che l'autorizzazione prescritta dall'art.53 comma 7 del Dlgs. n.165/2001 mira a verificare in concreto tra l'altro:

a)l'occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;

b) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti possono essere caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

d) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o mancata disponibilità o demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);

e) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

Il D.S., in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell'attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l'insussistenza del conflitto di interessi. Tale procedimento destinato a concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato, può culminare nell'adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende accordata secondo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 53, d.lgs. 165/2001.

Si informa inoltre che le autorizzazioni rilasciate da questa Istituzione scolastica avranno validità a partire dalla data dell'autorizzazione concessa:

a) per l'esercizio della libera professione regolamentate con albo (e non regolamentate senza albo legge 4/2013):

- sino alla data del 31/08/di ogni anno scolastico per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
- sino alla data indicata sul contratto per i docenti con contratto a tempo determinato (non oltre la durata dell'anno scolastico);

b) per la/le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:

- sino alla durata della/e prestazioni dichiarata/e (non oltre la durata dell'anno scolastico)

Qualora la data di cessazione della prestazione sia inclusa all'interno dell'anno scolastico, ma superi la data di cessazione del rapporto di lavoro (per esempio contratti fino al 30 giugno) l'autorizzazione sarà valida sino alla data di validità del contratto (ovvero ad esempio il 30 giugno);

- è necessario richiedere per ogni prestazione o impiego esterno la relativa autorizzazione poiché non sono ammesse richieste di autorizzazione cumulative.

Si fa altresì presente che le richieste incomplete saranno considerate nulle. Le richieste dovranno essere inoltrate all'indirizzo mail della scuola: nais003001@istruzione.it o consegnate brevi manu all'ufficio del protocollo, utilizzando i modelli allegati:

-Allegato A: Richiesta di autorizzazione per prestazione di lavoro autonomo occasionale;

-Allegato B: Richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione.

-Allegato C: Riepilogo norme e condizioni che regolano la materia in oggetto

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Prudente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lvo 39/93